

## **LEGGE PROVINCIALE 19 ottobre 2007, n. 17**

### **Modificazioni della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)**

(b.u. 30 ottobre 2007, n. 44)

#### Art. 1 - Art. 12 *omissis* <sup>(1)</sup>

#### Art. 13 *Inserimento dell'articolo 11 quater nella legge provinciale n. 4 del 2002*

1. *omissis* <sup>(2)</sup>
2. Il regolamento previsto dall'articolo 11 quater della legge provinciale n. 4 del 2002, come inserito dal comma 1, può prevedere anche le disposizioni transitorie eventualmente necessarie a seguito dell'entrata in vigore di questa legge.

#### Art. 14 *Disposizioni transitorie*

1. In sede di prima applicazione si considerano comunque accreditati e autorizzati, secondo quanto previsto dagli articoli 6 bis e 11 bis della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4, i soggetti che alla data prevista ai sensi del comma 2 svolgono i servizi per i quali sono richiesti l'accreditamento e l'autorizzazione nonché i soggetti già iscritti all'albo provinciale di cui all'articolo 8 della legge provinciale n. 4 del 2002, nel testo vigente prima della data stabilita ai sensi del comma 2 del presente articolo. Resta fermo l'obbligo di adeguamento dei requisiti a quelli richiesti dalla nuova disciplina entro un congruo termine fissato dal regolamento e comunque non inferiore a diciotto mesi; in caso di mancato possesso dei requisiti richiesti alla scadenza di tale termine, l'accreditamento o l'autorizzazione si intendono revocati, fermi restando gli affidamenti di servizi in essere a tale scadenza.

2. Le modificazioni alla legge provinciale n. 4 del 2002 contenute negli articoli 6, 7, 8 e 11 della presente legge sono efficaci a decorrere dalla data individuata con regolamento.

3. Fino alla data stabilita ai sensi del comma 2 la deliberazione prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale n. 4 del 2002, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è approvata d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sentiti i soggetti individuati dall'articolo 7 della legge provinciale n. 4 del 2002, nel testo vigente prima della data stabilita ai sensi del comma 2.

4. Fino alla data stabilita ai sensi del comma 2 il regolamento previsto dall'articolo 6 bis, comma 3, della legge provinciale n. 4 del 2002, come inserito dall'articolo 6 della presente legge, è approvato sentiti il Consiglio delle autonomie locali, i soggetti individuati dall'articolo 7 della legge provinciale n. 4 del 2002, nel testo vigente prima della data stabilita ai sensi del comma 2, e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

5. L'articolo 11 ter della legge provinciale n. 4 del 2002, come inserito dall'articolo 12 della presente legge, è efficace a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento

di attuazione.

## NOTE

- (1) Articoli modificativi degli articoli 1, 2 e 3, aggiuntivi degli articoli 3 bis, 6 bis, 11 bis e 11 ter, sostitutivi degli articoli 5, 7, 9 e 10 e abrogativi dell'art. 8 della l.p. 12 marzo 2002, n. 4.
- (2) Comma aggiuntivo dell'art. 11 quater alla l.p. 12 marzo 2002, n. 4.